

APPELLO SOLLECITO

(con richiesta di sospensione della provvisionale)

Depositato il 15.04.2010 dopo che la motivazione della sentenza era stata fatta il 4.03.2010.

I difensori chiedono, in riforma della sentenza (fatta eccezione per la parte in cui il Sollecito è stato assolto perché il fatto non sussiste), l'assoluzione da tutti i reati ascritti e, prima ancora, a far dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e di tutte le ordinanze impugnate, nonché ad ottenere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ex art. 603 c.p.p., sia rispetto agli accertamenti peritali negati in primo grado, sia in rapporto all'assunzione di nuove prove testimoniali, a seguito delle rivelazioni di alcuni detenuti (Mario Giuseppe Alessi, Marco Castelluccio, Ciprian Trinca e Antonio De Cesare) che sarebbero in grado di fornire una diversa dinamica dell'omicidio, scagionando il Sollecito.

Vengono impugnate anche altre ordinanze richiamate (per nullità dell'interrogatorio dell'imputato; per omesso deposito di atti d'indagine; per la mancata estromissione dal fascicolo del dibattimento di atti relativi al provvedimento cautelare; per violazione dell'obbligo di cui all'art. 430, secondo comma c.p.p.).

I)

NULLITA' DELL'ORDINANZA EMESSA DALLA CORTE D'ASSISE DI PERUGIA IL 9 OTTOBRE 2009, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 125, COMMA 3 C.P.P.E 507 C.P.P.

Secondo l'appellante, infatti, il Giudice di prime cure avrebbe emesso un'ordinanza *immotivata* e avrebbe deciso di non assumere nuovi mezzi di prova, benché risultasse *assolutamente necessario*. (Non si può, però, non rilevare che, posto che l'ordinanza è motivata, non vi è nessuna nullità perché la mancata assunzione di nuovi mezzi di prova, l'unico profilo che residua, è atto facoltativo del Giudice anche se l'assunzione fosse assolutamente necessaria. *Mi pare che la*

Corte, con la perizia genetica, sia andata al di là del motivo d'appello, perché la richiesta di perizia discendeva da una eccezione di nullità dell'ordinanza, che non c'è nel modo più assoluto. Anzi, la Corte ha respinto tutte le eccezioni di nullità delle ordinanze ma non s'è accorta che la richiesta di perizia genetica veniva fatta discendere da un'eccezione di nullità che è stata anch'essa respinta dalla Corte.

Né si può dire che la Corte ha chiaramente disposto d'ufficio la rinnovazione perché non vi è alcun riferimento al terzo comma del 603 c.p.p. e si parla di impugnazione dell'ordinanza da parte della difesa, come se non fosse un'eccezione di nullità).

Secondo l'appellante, il Sollecito è stato condannato sulla base del giudizio sul DNA formulato dalla Polizia Scientifica e l'"accusa" (così si esprimono i difensori) avrebbe elevato al rango di *prova regina* contro Sollecito il presunto DNA sul gancetto e sul coltello (questo lo dicono loro perché noi non l'abbiamo mai considerata prova regina).

La sentenza ha affidato alla polizia scientifica e ai CC.TT. del PM gli accertamenti che avrebbe dovuto svolgere un collegio di periti (erano accertamenti ex art. 360 c.p.p. e le difese avrebbe potuto fare riserva di incidente probatorio ma non l'hanno fatto).

L'accertamento sul **gancetto di cui al n. 165 B** sarebbe privo di valore scientifico, per i seguenti motivi:

- **ERRORI DI REPERTAZIONE:** il reperto non è affidabile a causa del tardivo repertamento del gancetto rinvenuto sotto un tappetino a oltre un metro dal punto in cui era stato inizialmente visto;
- **ERRORI DI LABORATORIO:** non è stata fatta una diagnosi generica e non è stata effettuata una seconda amplificazione, necessaria quando la quantità di materiale analizzato sia esigua (ma non era esigua nel gancetto);
- **ERRORI DI INTERPRETAZIONE:** le conclusioni formulate nella Relazione tecnica di indagine di genetica forense non sono supportate dall'applicazione delle regole scientifiche approvate dalla Società internazionale di Genetica Forense ed è stata forzata l'interpretazione dei

tracciati elettroforetici, perché si trattava di *low copy number* (non è vero) in cui i risultati ottenuti dall'amplificazione non sono affidabili e “devono essere accertati da amplificazione e interpretati nel rispetto delle Raccomandazioni della Società internazionale di Genetica Forense. Anche i risultati dell'aplotipo Y perché neppure in questo caso vi è stata ulteriore amplificazione.

Passando al **coltello di cui al Rep. 36**, sequestrato in seguito a perquisizione nella casa del Sollecito in data 6.11.07, sulla lama dello stesso è stata rinvenuta la traccia B, ritenuta compatibile dalla Procura con quella della vittima.

Ciò, secondo l'appellante, è errato, come anche qui evidenziato dal CT Prof. Tagliabracci, per due motivi:

- non è stata ripetuta l'amplificazione dell'estratto della traccia B;
- dalle due corse elettroforetiche è emersa un'alterazione del tracciato che vanifica i risultati;
- sulla base degli atti depositati il 30 luglio 09, non vi è corrispondenza tra quanto affermato nella Relazione tecnica di indagini di genetica forense e quanto consegue dalla quantificazione con fluorimetro, in cui il dato è “too low”, cioè negativo.

In conclusione, la Corte ha erroneamente ritenuto di poter fondare una decisione sulla base del solo assunto dei consulenti “dell'accusa”, come se la tesi dell'”accusa” fosse equiparabile a quella di un perito.

Essendoci contrasto di risultanze, bisognava, per forza, disporre una perizia che la Corte di primo grado non poteva respingere.

La motivazione dell'ordinanza è gravemente viziata perché la Corte ha respinto la richiesta, sul presupposto che vi è una “pluralità di elementi di valutazione”, forniti dai numerosi CC.TT. che si sono alternati e quindi non vi sono gli estremi dell'art. 507 c.p.p., mentre l'appellante invoca il contrasto tra le risultanze come motivo per disporre una perizia (quindi, poiché vi sarà quasi sempre contrasto tra il CT del PM e quello della difesa, bisognerà *sempre* delegare a un perito il compito di dirimere il contrasto).

Si richiama poi la giurisprudenza della Suprema Corte sul 507 c.p.p., e in particolare una sentenza delle SS. UU. (che però condiziona il provvedimento ex art. 507 c.p.p. alla lacunosità e incompletezza degli accertamenti, mentre la Corte ha rilevato che gli stessi sono assolutamente completi).

Su tale eccezione, a quanto mi consta, la Corte non si è pronunciata.

II)

RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE CON ASSUNZIONE DI PERIZIE EX ART. 603 C.P.P.

La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, che, nel primo motivo, si fa discendere dalla pretesa nullità dell'ordinanza, viene riproposta ex art. 603, primo comma c.p.p., cioè come motivo d'appello nel quale si richiede l'assunzione di nuove prove.

RICHIESTA DI PERIZIA GENETICA (A). Dice l'appellante che il C T Tagliabracci ha dimostrato l'inutilizzabilità dei risultati dell'analisi genetica sui reperti 165B e 36B,a, in ogni caso, vi è un contrasto di accertamenti.

In sostanza, poiché vi è incertezza e poiché la prova richiesta può apportare un contributo considerevole e utile al processo, risolvendo dubbi o prospettando una situazione differente, chiede, in riferimento ai commi 1 e 3 dell'art. 603 c.p.p., che si proceda a perizia per accertare:

- la natura del materiale biologico sui due reperti;
- se si tratta di materiale umano e, in caso di esito positivo, all'estrazione, alla quantizzazione e all'esame del DNA;
- ricostruire la documentazione fornita dalla Polizia Scientifica e quanto dichiarato dalla D.ssa Stefanoni in udienza preliminare e in dibattimento e tutta la storia dei due reperti;
- se non possibile, precisare per quale motivo;

- in subordine, qualora non vi sia più materiale biologico, precisare quale sia la quantità di DNA estratta, indicando, in caso di non utilizzabilità, se sarebbe stato opportuno non procedere a ulteriori analisi e quali rischi per l'affidabilità dei risultati avrebbe comportato la prosecuzione delle analisi;
- rivalutare i tracciati elettroforetici.

RICHIESTA DI PERIZIA MEDICO LEGALE (B).

L'appellante richiama le conclusioni del Prof. Introna circa l'epoca della morte di Meredith, l'incompatibilità a provocare le lesioni al collo della vittima del coltello di cui al Rep. 36 e, comunque, vi è contrasto tra il CT della difesa e quelli del PM. Da qui, la necessità della perizia.

Quanto all'epoca della morte, i CC.TT. e i periti non avevano correlato i di digestione gastrica, lo stress e il blocco del transito gastrico sì da pervenire all'individuazione dell'orario della morte.

Quanto al coltello, vi era un'evidentissima (per l'appellante) discrepanza tra le caratteristiche del coltello in sequestro e le lesioni IE – 15 (la più ampia) (ferita lunga cm. 8, lama lunga cm. 17,5), IE 16 (dimensioni della lesione 1,4 cm., lama larga più del doppio (cioè cm. 3) e IE 17 (quella nella parte dx del collo, lunga cm. 1,5, con tramite di cm. 4, con lama larga cm. 3. A cm. 4 dalla punta la lama è larga cm. 3, mentre la lesione è larga cm. 1,5). Inattendibile è la conclusione dei periti di primo grado perché la prognosi è fondata sul presunto rapporto dinamico “tagliante-tessuti”.

L'appellante chiedeva perizia medico-legale sulla data della morte e analizzare la compatibilità tra il coltello e la lesività da punta e da taglio.

RICHIESTA DI PERIZIA AUDIOMETRICA (C). Fissando la data della morte tra le 21 e le 21,30 (secondo il CT Introna), l'appellante mette in dubbio l'attendibilità della Capezzali che colloca il terribile grido di donna tra le 23 e le 23,30. Le sue finestre avevano i doppi vetri. Le dichiarazioni della Capezzali sono state contraddette da Lombardi, da Salsiccioli, Occhipinti (non è vero) che, trovandosi in zona in quei momenti, non hanno udito l'urlo. Anche il fatto che la

teste dica di essere stata informata del delitto la mattina del 2 prima delle 11, mentre il delitto fu scoperto alle 13.30. Inoltre, i due ragazzi non stavano sulla balaustra del parcheggio, ma nella piazzola.

L'appellante chiede la perizia audiometrica per verificare la possibilità che il grido e i passi venissero sentiti (richiesta assurda perché le condizioni esatte non sono riproducibili).

RICHIESTA DI PERIZIA INFORMATICA (D).

L'appellante chiede un accertamento volto ad approfondire le ragioni del blocco degli hard disk relativi ai notebook sequestrati.

RICHIESTA DI PERIZIA SUL COMPUTER Mac Book - Pro DI RAFFAELE SOLLECITO (E).

La sentenza si è basata sulle interazioni presenti sul computer del Sollecito accertate dalla Polizia Postale, ma l'attività in questione non è metodologicamente corretta perché:

- si basa su selezione preventiva di alcuni file attraverso il software ENCASE che opera utilizzando solo tre date e su un successivo approfondimento delle info di alcuni dei file risultanti da tale selezione utilizzando Spothling e/o il Finder cioè l'interfaccia grafica del sistema operativo;
- Non vengono utilizzate informazioni al di fuori del periodo 01° novembre 07, h. 18 – 2 novembre 07, h. 8.
- L'analisi dei log è limitata al log di Fastweb;
- Non viene menzionata un'attività di ascolto di brani musicali tra le 5,41 e le 6,38;
- Non viene menzionata un'attività di apertura di file multimediali "Naruto episodio 101", avvenuta giovedì primo novembre 07, h. 21.26.

Quindi, se un file non viene individuato nella fase di selezione iniziale, esso viene escluso dai risultati della ricerca ristretta successiva.

Effettuando la ricerca con “Spotlight” nella versione 10.4.10, è stato individuato almeno un file “Naruto ep 101.avi” che non è presente nella consulenza della Polizia postale ma la cui data di ultima apertura risulta giovedì primo novembre 2007, ore 21.26. La data di ultimo accesso (martedì 6.11.07, h. 10.18.38) e di ultima modifica del file (6.11.07, h. 16.28.09) coincide con il periodo del prelievo del laptop nell’abitazione del Sollecito.

Quindi, era necessaria una nuova perizia per accertare le interazioni effettivamente avvenute nel PC del Sollecito tra il primo e il 2 novembre 07, ai sensi dell’art. 603, primo comma c.p.p.

RICHIESTA DI PERIZIA GENETICA SULLA FEDERA DEL CUSCINO (F).

Secondo la Corte, il delitto avrebbe preso le mosse dalla volontà di Rudi di abusare sessualmente di Meredith.

Ciò avrebbe dovuto indurre la Corte ad approfondire gli accertamenti sulle macchie di sostanza biologica (verosimilmente spermatica), rinvenute dal CT Prof. Vinci il 25.05.09 quando aveva rinvenuto sulla federa una macchia fluorescente delle dimensioni di cm. 2x3.

La Corte aveva respinto la richiesta perché l’indagine non avrebbe consentito la datazione del reperto, anche perché Meredith aveva rapporti con il suo fidanzato Silenzi ed era, quindi, un’attività del tutto esplorativa, priva del requisito dell’assoluta necessità previsto dalla legge.

Secondo la difesa, però, la non databilità del reperto avrebbe dovuto valere anche per il gancetto (e no, perché Sollecito conosceva Amanda da una sola settimana e Meredith, quindi, da ancora meno giorni). Sarebbe inoltre impensabile che Meredith potesse dormire su un cuscino sporco di sperma. Ma la natura recentissima della macchia derivava anche dal fatto che il Prof. Vinci aveva rilevato sulla stessa federa un’impronta di scarpa che appariva anch’essa luminescente.

L'approfondimento era inoltre più che corroborato dalle dichiarazioni dell'Alessi e degli altri detenuti, secondo cui Rudi e l'amico posero in essere atti sessuali caratterizzati da masturbazione e tentativo di coito orale.

L'appellante chiede, quindi, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

III)

RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE CON ASSUNZIONE DI NUOVE TESTIMONIANZE EX Art. 603, COMMA II C.P.P. (a cui non ci siamo opposti e che ha comportato, come prova contraria, le dichiarazioni accusatorie di Rudi Hermann Guede)

Si tratta di prove nuove, sopraggiunte e originate della richiesta originata dalle missive di Mario Giuseppe Alessi che ha fatto riferimento ad altri detenuti, come Marco Castelluccio, Ciprian Trinca (che ha negato quanto affermato dall'Alessi).e Antonio De Cesare.

Nel motivo d'appello, la difesa dice: “ Ovviamente, l'attendibilità dei testi non può essere messa in crisi né a causa dello stato detentivo, né a ragione dei crimini contestati, non potendo derivare da tali fattori (inconferenti rispetto al fatto narrato), *sic et simpliciter*, una presunzione di inaffidabilità delle dichiarazioni rese” (p. 36 dell'appello Sollecito) (ciò che invece le stesse difese fanno per Curatolo, Kokomani e lo stesso Guede e, forse, ora per lo stesso Aviello).

IV)

RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE CON ASSUNZIONE DI NUOVE TESTIMONIANZE EX ART. 603, COMMA I C.P.P.

Curatolo, la cui testimonianza era stata ritenuta particolarmente rilevante in primo grado, aveva detto di aver visto i due coimputati nei pressi del campo di basket di Piazza Grimana la sera del primo novembre e contemporaneamente di aver visto i pullman che portavano i ragazzi alle discoteche. Ma, dalle investigazioni difensive, era risultato che non vi era un servizio di navette la sera del primo novembre, giorno successivo alla notte di Halloween (in cui il servizio è attivo). Quindi la testimonianza del Curatolo andava rivalutata.

L'appellante chiedeva, quindi, la riapertura dell'istruzione dibattimentale, con l'escussione dei testi Rita Pucciarini e Giorgio Brughini nonché dei titolari delle ulteriori discoteche del circondario (Red Zone, Gradisca e Matrioska) che effettuavano il servizio navetta.

I testi sono stati escussi.

V)

NULLITA' DELL'ORDINANZA EMESSA DALLA CORTE D'ASSISE DI PERUGIA IN DATA 16.01.2009 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 104 e 294 C.P.P. IMPUGNAZIONE EX ART. 586 C.P.P.

Vi è stato un immotivato differimento del diritto del Sollecito di conferire con il proprio avvocato e non è stato osservato l'obbligo del preventivo deposito degli atti d'indagine rispetto all'espletamento dell'interrogatorio. L'indagato ha diritto di conferire col proprio difensore subito dopo l'arresto o il fermo, salvo che ricorrano specifiche ed eccezionali ragioni di cautela nel qual caso il PM può, con decreto motivato, differire l'esercizio del diritto (art. 104 c.p.p.).

Ai sensi dell'art. 36, terzo comma disp. coord. C.p.p., è previsto che, quando sia prevista la dilazione, copia del decreto è consegnata a chi esercita la custodia ed è da questi esibita al difensore e al fermato o arrestato, che richiedano il colloquio.

L'assenza di un valido e motivato decreto di differimento determina una nullità a regime intermedio suscettibile di estendersi agli atti che ne dipendono con la nullità dell'interrogatorio di garanzia e l'inefficacia della misura cautelare.

Altro motivo di nullità è legato all'omesso deposito degli atti prima dello svolgimento dell'interrogatorio dal momento che né il difensore né l'indagato hanno visto riconosciuta la possibilità di consultare preventivamente gli elementi posti dall'accusa a fondamento della misura.

Le eccezioni erano state respinte in primo grado con argomentazioni non condivisibili.

1. Immotivato differimento del colloquio col difensore. Sul punto, la difesa non ha potuto sindacare la fondatezza del provvedimento perché non le è mai stato esibito il decreto in questione né lo stesso è stato depositato. Ma l'eccezione era stata sollevata sin dall'interrogatorio di garanzia dell'8 novembre 2007. Il provvedimento, in realtà, non c'è mai stato. Inoltre l'interrogatorio, in pratica, non era iniziato (non è vero), quindi l'eccezione era tempestiva.

2. Omesso deposito degli atti d'indagine. In particolare la difesa ha potuto esaminare previamente solo un'ulteriore relazione con album fotografico redatta dalla Polizia Scientifica di Roma, sulla base di un accertamento del 7 novembre 2007, h. 16.30, *depositato dal PM contestualmente all'interrogatorio*. Il Giudice ha sottolineato che esisteva infatti un'ulteriore relazione da cui si evinceva che l'impronta della scarpa del Sollecito era stata rinvenuta sul pavimento sotto il piumone e allora il difensore ha eccepito di non esserne a conoscenza e di brancolare nel buio, evidenziando come, di fronte a tale acquisizione, la difesa si trovava, ancora una volta sbilanciata rispetto all'"accusa" (che aveva anch'essa preso cognizione solo quella mattina dell'atto compiuto la sera precedente...). Il Giudice ha però proseguito l'atto e ha dato un peso decisivo all'accertamento che avrebbe dovuto essere invece previamente depositato a disposizione della difesa.

Qualora si ritenesse che il deposito degli atti sia doveroso solo nel caso dell'interrogatorio successivo all'applicazione di una misura cautelare, si creerebbe una disparità di trattamento tra la persona colpita da custodia cautelare, interrogata ex art. 294, comma 1 c.p.p. e l'indagato sottoposto ad analogo provvedimento dopo la convalida del fermo.

L'appellante chiedeva, quindi, che la Corte dichiarasse la nullità dell'interrogatorio di garanzia e l'inefficacia della misura cautelare.

VI)

NULLITA' DELL'ORDINANZA EMESSA DALLA CORTE D'ASSISE DI PERUGIA IN DATA 14.09.2009 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 125, COMMA 3, 178, 415 BIS C.P.P. – Inutilizzabilità DEGLI ATTI EX ART. 191 C.P.P. IMPUGNAZIONE EX ART. 586 C.P.P.

Nella Relazione tecnica di indagini di genetica forense, sono riportati solo gli alleli, senza altro tipo di informazione o dato scientifico.

In pendenza del termine di 20 gg. previsto dall'art. 415 bis c.p.p., è stata chiesta l'acquisizione dei diagrammi elettroferogrammi in base ai quali la Polizia Scientifica è giunta ai risultati di cui alla Relazione. La richiesta è stata respinta.

La difesa ha allora chiesto di acquisire i valori numerici RFU e i picchi relativi a tutti i reperti o in alternativa di ottenere dalla Polizia Scientifica CD rom contenente i dati grezzi e i picchi, ma anche tale richiesta è stata respinta.

La richiesta è stata riproposta al GUP che ha disposto l'escussione della D.ssa Stefanoni e il 25 settembre 08, è stato depositato il CD coi dati richiesti, ma è stata richiesta ulteriore documentazione e il GUP ha respinto l'ulteriore richiesta.

Infine, su ordine del GUP, l'8 ottobre 2008. la D.ssa Stefanoni ha depositato CD rom, contenente i dati relativi alla corsa elettroforetica dell'amplificato del campione di DNA, denominato 165/B (reperito pezzetto di stoffa con gancetto) e del CD rom contenente i dati di Sample Info, relativi alle due corse

elettroforetiche dell'amplificato del campione di DNA, denominato 36/B (reperito coltello) elettroferogramma della seconda corsa elettroforetica.

Secondo l'appellante, ciò doveva essere posto a disposizione delle difese sin dalla conclusione delle indagini.

La mancanza di una piena discovery è stata poi ammessa sin nel dibattimento: si tratta di dati relativi alla quantità di estratto utilizzata per l'analisi genetica del materiale rinvenuto sul gancetto del reggiseno della vittima (esame Tagliabracci). Secondo l'appellante, il PM avrebbe avuto conoscenza di dati non conosciuti dalle difese.

La Corte aveva respinto l'eccezione, in data 14.09.09, perché:

si trattava di accertamenti ex art. 360 c.p.p. e in quella sede le parti avrebbero potuto e dovuto formulare le loro contestazioni e richieste;

la sanzione di nullità sotto il profilo dell'art. 415 bis c.p.p. non era prevista da alcuna disposizione;

l'eccezione non era stata riproposta ex art. 491 c.p.p., ma era stata fatta oggetto di considerazioni di merito (ud. 18 luglio 2009, pp. 102 e segg. e 114 e segg.).

Secondo l'appellante, tali rilievi sarebbero infondati, perché il PM avrebbe dovuto depositare l'intera documentazione.

L'appellante infatti non condivide l'assunto della Corte, secondo cui dall'omesso deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p. non deriva alcuna nullità. Non vi è comminatoria di nullità per preteso (parziale) omesso deposito ex artt. 415 bis e 429, secondo comma c.p.p.

Secondo la difesa nel verbale 18 luglio 09, la Bongiorno parla non del merito ma di eccezione. Secondo la difesa, l'omesso deposito di alcuni atti d'indagine (che non aveva però neppure il PM) comporta l'inutilizzabilità dei suddetti atti, ma non anche la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto (Cass. Sez. II 7.07.06 n. 29573).

La Corte, secondo l'appellante, avrebbe dovuto considerare gli atti non depositati inutilizzabili.

L'appellante chiede pertanto che la Corte d'Assise d'Appello dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio per omesso deposito degli atti (in contrasto con la giurisprudenza richiamata....) o in subordine l'inutilizzabilità degli atti.

La Corte d'Assise d'Appello ha respinto tale eccezione.

VII)

NULLITA' DELL'ORDINANZA EMESSA DALLA CORTE D'ASSISE DI PERUGIA IN DATA 16.01.2009, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 431 E 432 C.P.P. – IMPUGNAZIONE EX ART. 586 C.P.P.

Il 16 gennaio 2009 era stata respinta l'eccezione proposta dalla difesa della Knox in ordine all'estromissione del faldone relativo alle misure cautelari dal fascicolo per il dibattimento, ad eccezione del provvedimento applicativo.

Secondo la Corte, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. VI 27.07.01 n. 29281) prevedeva che l'art. 432 c.p.p. dovesse applicarsi nel senso che il fascicolo relativo alla custodia cautelare ancora in atto dovesse essere trasmesso al giudice del dibattimento, competente a statuire sulle modifiche allo stato custodiale. Era consentita anche l'acquisizione dei provvedimenti di fermo, ex art. 431 c.p.p. (Cass. Sez. I, 36290/01).

L'appellante non era d'accordo. Dovevano essere acquisiti solo i provvedimenti cautelari, ma non le attività compiute dal PM nella fase delle indagini, per evitare che venissero surrettiziamente introdotti fatti e notizie che dovranno costituire oggetto di prova in dibattimento.

VIII)

NULLITA' DELL'ORDINANZA EMESSA DALLA CORTE D'ASSISE DI PERUGIA IL 9.05.09 PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 430 C.P.P. – IMPUGNAZIONE EX ART. 586 C.P.P.

Non era stata depositata, infatti, la relazione integrativa dei CT Rinaldi e Boemia. In realtà, secondo la Corte, si trattava di una rielaborazione sulla base di documenti già acquisiti e già a disposizione delle parti.

Secondo l'appellante, era stato, invece, violato l'art. 430, secondo comma c.p.p. e lo stesso chiedeva che venisse dichiarata nulla l'ordinanza e inutilizzabili gli atti integrativi d'indagine per i quali non era stato assolto l'obbligo di deposito.

IX)

IL SOLLECITO AVREBBE DOVUTO ESSERE ASSOLTO PER NON AVER COMMESSO IL FATTO.

1. LA SENTENZA HA DEDOTTO DALLA PRESUNTA INCAPACITA' DEGLI IMPUTATI DI DIMOSTRARE LA PROPRIA INNOCENZA LA PROVA DEL LORO COINVOLGIMENTO NELL'OMICIDIO.

1.1 Secondo la Corte, gli imputati non erano riusciti a provare la loro innocenza e per questo erano stati condannati.

1.2 In particolare, la Corte ha ritenuto responsabili i due perché non erano riusciti a provare di aver trascorso la notte tra il primo e il 2 novembre 07 a casa del Sollecito. Infatti dice la Corte che, per il periodo successivo alle 21,15 non vi era alcun elemento che confermasse la presenza dei due nella casa del Sollecito (p. 68). Questa inversione dell'onere probatorio si estendeva anche alla capiente borsa, nella quale la Knox avrebbe potuto inserire il coltello e al vezzo del Sollecito di portare con sé un coltello che comporterebbe la conseguenza che egli avrebbe potuto usarlo la notte del delitto, o all'urlo che una teste

inattendibile (per le difese) come la Capezzali deve avere per forza udito perché non si comprenderebbe perché altrimenti ne avrebbe parlato.

2. LA SENTENZA HA IGNORATO LE REGOLE CHE PRESIDIANO IL PROCESSO INDIZIARIO.

La Corte aveva ommesso, secondo l'appellante, di considerare le regole che presidiano il processo indiziario, attraverso una lettura frammentaria e decontestualizzata del materiale probatorio.

3. LA SENTENZA HA VALUTATO ERRONEAMENTE LA PERSONALITA' DEL SOLLECITO E DELLA KNOX.

Dall'uso di droga e dalla lettura di fumetti di sesso violento la Corte aveva tratto automaticamente la conclusione che i due non attendessero altro che un invito di Guede per abusare sessualmente dell'amica.

3.1. La sentenza ha basato la valutazione della personalità dei due in modo del tutto avulso dalla realtà e dalle risultanze processuali.

3.1.1 I fumetti. Il GUP Micheli avrebbe bocciato i “festini di Halloween, le pubblicazioni manga, le implicazioni fumettistiche”, mentre la Corte d'Assise avrebbe recuperato un argomento bocciato dal GUP e “abbandonato” dall'Acusa.

3.1.2. La Droga. La Corte aveva attribuito alla *cannabis* un'influenza criminogena, diversa da quella riscontrata che è limitata ad effetti sulla memoria.

3.1.3. La natura dei rapporti tra Raffaele Sollecito e Amanda Knox.

La Corte ha presentato i due giovani come trasgressivi, come assetati di brame sessuali e pronti a uccidere pur di soddisfare le proprie pulsioni non teneva conto del fatto che era un rapporto, nato da pochissimi giorni, dal 25 ottobre, quindi da circa una settimana (p. 79) e improntato alla tenerezza.

Nella sentenza, si sottolinea la tenerezza (p. 390 della sentenza) ma, contraddittoriamente, si presume uno stato di eccitazione erotico-sessuale che avrebbe spinto i due a partecipare all'azione delittuosa dei due (p. 393).

3.2 Il presunto gregario.

3.2.1. Tutto si è concentrato sulla Knox e il Sollecito è stato trascurato. Ciò perché gli inquirenti hanno cercato di approfittare delle presunte bugie della Knox. Vi sarebbe un assordante vuoto probatorio proprio per il Sollecito.

Raffaele sarebbe il “ragazzo dei coltellini”. Vedeva films hards di sesso con animali all'ONAOISI. La Corte lo ha quasi completamente pretermesso.

3.2.2. Sono state travisate le risultanze su Sollecito. Della testimonianza Tavernese la Corte ha riportato solo le ombre su Sollecito, non le luci. Invece, di Sollecito hanno parlato bene gli amici Mariano De Martino, Corrado De Candia, Angelo Cirillo, Gabriele Traverso. Anche Lumumba e la signora che faceva le pulizie a casa Sollecito ne hanno parlato bene.

3.3. La presunta protagonista.

Dalle pretesi menzogne della Knox se ne sarebbe desunta la colpevolezza.

3.4.2. La telefonata delle 20,42 del primo novembre 07. Amanda ha collocato l'ora della cena dapprima “dopo le 21.15”, poi, nell'esame “verso le 21.30 – 22.00” e poi ancora “verso le 23”. Ciò contrasterebbe con quanto appreso da Francesco Sollecito, nella telefonata fatta al figlio alle 20.42 del primo novembre che Raffaele, mentre stava lavando i piatti, s'era accorto che perdeva l'acqua (vds. p. 69 della sentenza).

Ma Amanda ha anche detto di non essere in grado di riferire con esattezza gli orari perché non era solita guardare l'orologio (ud. 12 giugno 09, pp. 72, 78 ud. 13 giugno 09, p. 153). Ma i cannabinoidi alterano i ricordi ed è per questo che la Knox non ricordava bene, oltre allo stress degli interrogatori e non può, secondo l'appellante, farsi discendere da questo un elemento di prova a carico della Knox. (MA QUESTO E' L'APPELLO DEL SOLLECITO O DELLA KNOX ? E' UN PO' STRANO).

3.4.2. Le altre emergenze che smentirebbero la ricostruzione di Amanda Knox. La valutazione delle testimonianze avrebbe dovuto essere più prudente.

3.4.2. A. Uno dei testi che, secondo la Corte, avrebbe smentito la Knox è il Curatolo. La Corte lo ha ritenuto credibile proprio per il suo stile di vita (“osservatore qualificato” perché vede tutto).

E invece, proprio l’abitudine della frequentazione dei luoghi potrebbe essere causa, per l’appellante, di confusione o di percezioni errate o distorte, perché le sue giornate erano sempre le stesse, scandite dagli stessi ritmi e movimenti e questo poteva rendergli difficile collocare un episodio in un determinato giorno.

Quando dice di aver visto i due imputati la sera tra il primo e il 2 novembre, dalle 21.30 sino a prima di mezzanotte in Piazza Grimana, fa un’affermazione non credibile.

Infatti, il Curatolo ha sempre parlato degli imputati come presenti sino a poco prima di mezzanotte, a p. 18 della sua deposizione si è confuso e ha parlato delle 23-23.30 anziché delle 23.30-24 e la Corte gli è andata dietro (in realtà questo deriva dalla corretta interpretazione delle sue dichiarazioni).

Le dichiarazioni del Curatolo, secondo l’appellante, andrebbero poste a raffronto con quelle di Rosignoli Mauro e Ceccarelli Alessia, gli edicolanti che hanno fatto riferimento all’orario in cui i pullman delle discoteche arrivavano nella Piazza mentre la Corte avrebbe fatto riferimento all’orario in cui pullman arrivavano alle Discoteche, traendone l’inesatta conclusione che il Curatolo si sarebbe allontanato tra le 23 e le 23.30.

Altra contraddizione è data dal fatto che la Ceccarelli dice che, quando il 2 novembre, aprì l’edicola, cioè verso le 6.40, il Curatolo era lì, mentre il Curatolo ha detto di avere dormito nel parco e di essersi svegliato tra le 8.30 e le 9 e di essere poi andato al Bar per poi sedersi sulla panchina.

Inoltre, mentre il Curatolo vide i due ragazzi per circa due ore, per la Corte, li vide per circa un’ora.

E' inverosimile che i due se ne stessero al freddo a parlare per tanto tempo e poi Curatolo non poteva averli visti la sera del primo novembre perché non poteva aver visto tra le 13.30 – 14 del 2 delle persone vestite di bianco, visto che il cadavere fu scoperto alle 13 e la Scientifica intervenne alcune ore dopo.

Inoltre, secondo l'appellante, la sera del primo novembre non c'era il servizio naveta per le Discoteche.

Quindi il Curatolo era inattendibile e, comunque, alla peggio, aveva fornito un alibi ai due perché gli stessi stavano fuori e non nella casa quando veniva commesso il delitto.

3.4.2. B. L'auto in panne. La Corte ha considerato solo le dichiarazioni del Lombardi, della Carrozzeria Grifo, che sostiene di essere giunto verso le 23.00 e di essere ripartito verso le 23.15. Sono state ignorate invece le testimonianze di Pasqualino Coletta, di Maria Salciccioli e di Carmela Occhipinti che hanno dichiarato che attesero il carro attrezzi per una mezz'oretta – tre quarti d'ora e di essere ripartiti alle 23.30.

La sentenza non solo ha erroneamente interpretato le risultanze ma ha anche formulato delle illazioni, collegando il comportamento dei due e il fatto che il ragazzo, di tanto in tanto, si alzava e guardava sotto con la presenza del carro attrezzi.

Altro errore è l'aver ritenuto che i due ragazzi si portarono nella casa di Via della Pergola verso le 23, ma nessuno dei precedenti ha detto di averli visti entrare dal cancello e nessuno di loro ha sentito rumori. Se fosse vero quanto sostenuto dalla Corte, il Lombardi e i tre avrebbero dovuto sentire l'urlo della Capezzali.

3.4.2. C. Le testimonianze di Nara Capezzali, Antonella Monacchia e Maria Ilaria Dramis. Per l'appellante, sono anch'esse inattendibili, soprattutto quella della Capezzali per le numerose contraddizioni.

3.4.2. D. La testimonianza di Marco Quintavalle. Anch'essa è inattendibile benché il teste non avesse parlato della ragazza all'Ispettore Volturmo.

3.5. Amanda Knox ha accusato Patric Lumumba. La Corte non poteva desumere elementi a carico della Knox (ma l'appellante è Sollecito ?!) dalla calunnia ai danni di Patrick, soprattutto perché si fa riferimento ai verbali del 6 novembre 2007 (delle 1.45 e delle 5.45) che sono inutilizzabili.

La Corte aveva omesso di considerare il memoriale del 7 novembre che descrive Amanda come Amelie. Erano stati trascurati gli aspetti positivi del carattere di Amanda e i suoi buoni rapporti con Meredith.

4. La sentenza aveva omesso di considerare gli errori che avevano condizionato le indagini.

4.1. L'errore sull'impronta. E' l'impronta di scarpa originariamente attribuita al Sollecito, elemento considerato persino dalla Cassazione, in relazione al riesame, ma frutto di un errore, come acclarato dai CC.TT. della Procura Dr. Lorenzo Rinaldi e Isp. C. Pietro Boemia (che sono quelli che, però, hanno, tra l'altro, attribuito a Sollecito l'impronta del piede sporco del sangue di Mez sul tappetino del bagno piccolo).

4.2.1. L'errore sulla telefonata al 112 (che sarebbe intervenuta prima dell'arrivo della Polizia).

4.3. L'attesa di Amanda e Raffaele fuori della casa di Via della Pergola. Secondo l'appellante, la Corte ha sbagliato nel ritenere che i due avessero avuto la necessità di controllare la situazione e non fuggire perché ciò avrebbe insospettito gli inquirenti.

4.4.1. I commenti degli operatori sui brogliacci.

5. La sentenza ha valutato negativamente i risultati sui reperti 165 B e 36. La Corte aveva dato, secondo l'appellante, credito immotivato alla D.ssa Stefanoni e aveva sottolineato che le osservazioni del CT Tagliabracci erano limitate a tre tracce a fronte di 460 complessive ricavate dai 228 reperti. Secondo la Corte, la difesa avrebbe dovuto invece analizzarli tutti ma ciò, secondo l'appellante, scaricava sulla difesa un onere che non le competeva.

Metodo “sospettocentrico” che, secondo i CC.TT. della difesa, ispirava la Scientifica. Tale metodo era scorretto, perché elimina eventuali interferenze (artefatti, stutter in posizione di picchi) che si dovrebbero valutare e *si limita a valutare gli alleli del sospettato, senza tener conto dei presumibili genotipi calcolati sulle altezze dei picchi e delle rispettive frequenze e, quindi, del fatto che, quando la traccia mista sia stata formata dalla commistione di materiale biologico di soggetti con profili genetici con alleli abbastanza frequenti e non condivisi, essa presenta uno spettro di alleli piuttosto ampio in cui possono riconoscersi i profili genetici di molti soggetti estranei alla scena del crimine.*

Circa l’eventuale contaminazione, perché non ritenere che il materiale presente sul gancetto di reggiseno fosse costituito da sangue, considerato che il corpo della vittima era abbondantemente imbrattato di tale materiale e perché invece ritenere che dovesse esservi sangue sulla lama, a fronte di un test negativo ?

L’appellante, poi, contesta che sul gancetto vi fosse profilo genetico del Sollecito.

La Corte aveva confutato con elementi sconosciuti o non validati scientificamente quanto osservato dal Tagliabracci.

5. La Corte aveva escluso che il pezzettino di reggiseno potesse essere stato contaminato, senza tener conto che il gancetto è stato repertato molto tardivamente e che è stato spostato, non sono stati rinvenuti sullo stesso imbrattamenti da parte di fluidi biologici e le cellule epiteliali sono ubiquitarie e si trasmettono facilmente.

Per quanto riguarda le tracce miste della Knox e di Meredith nel bagno, la Corte non ha tenuto conto del fatto che l’asportazione con unica carta bibula di una macchia di sangue dal bordo del bidet e del sangue che si trova sul bordo dello scarico, ancorché le tracce formino un unicum, espone al rischio di associare anche materiale biologico che poteva essere stato lasciato in precedenza sul bordo dello scarico da qualsiasi altro soggetto che avesse usato il bagno. La sentenza si contraddiceva perché, mentre per escludere

contaminazione con altri reperti, ha affermato che solo un energico sfregamento avrebbe consentito la perdita di cellule epiteliali con DNA, per escludere la contaminazione, ha poi sostenuto che il semplice lavaggio delle mani possa portare alla perdita di cellule con DNA.

La Corte ha desunto la correttezza del comportamento della Scientifica dal fatto che non sono state fatte contestazioni su molti altri reperti, diversi dal ganceto e dal coltello. Per il reperto 36 è risultato che la traccia B e la traccia A hanno dato un risultato *too low* e che gli elettroferogrammi relativi alla traccia B hanno dato luogo a picchi in gran parte sotto la soglia di 50 RFU che è il limite per la chiamata di un allele. E' vero che la negatività della ricerca di sangue non esclude che sangue vi fosse stato ma è anche vero che la reazione è estremamente sensibile e che avrebbe dato esito positivo se sangue vi fosse stato. Non è vero, secondo l'appellante, che la traccia fosse buona, mentre invece si trattava di un elettroferogramma di scadentissima qualità. Circa il gancetto, anche nell'ipotesi della scientifica, di un rapporto di 6 a 1, la quantità di DNA del secondo contributore è al massimo 162,8 picogrammi, quindi inferiore ai 200, quindi low copy number.

Altro errore della sentenza, è quello di non avere tenuto conto che il profilo genetico ricavato da una traccia, può essere ritenuto identico a quello di un soggetto sono se tutti i loci analizzati sono compatibili. Per quanto concerne l'aplotipo Y, questo tipo di marcatore può essere utilizzato soltanto per escludere un rapporto d'identità.

6. La sentenza è incorsa in errore circa le cause e le modalità del decesso.

6.1. Erronea interpretazione delle piccole ferite da taglio al palmo delle mani. La Corte avrebbe escluso che le ferite dipendessero dalla caduta di Meredith e dall'urto delle mani su un frammento di vetro e le ha attribuite alla difesa della vittima. Per l'appellante ciò è errato perché non si spiegherebbe, in tal modo, la esiguità e scarsa infiltrazione ematica delle ferite.

6.2, La sentenza ha prospettato un'inverosimile dinamica dei fatti.

6.2.a Il denudamento della vittima. La Corte ha fondato la sua ricostruzione sulla distanza tra indumenti e scarpe della vittima, ciò che contrasta con gli elementi acquisiti.

6.2.b. Sulla dinamica del ferimento mortale. Si parla del lapsus della Corte che parla di lesione profonda e “gravissima alla parte destra del collo” (sentenza alle pp. 165 – 166). La successione individuata dalla Corte: stretta al collo, ferita minore, denudamento con strappo – taglio del reggiseno, posizione della vittima supina con le natiche sul cuscino, l’urlo con compressione della bocca e lesione più grave, non trova riscontro nella ricostruzione del Dr. Camana. La Corte individua il luogo di rinvenimento della salma con quello del ferimento.

6.2. c. Sui mezzi coi quali è stata cagionata la morte: p. 171 della sentenza.

6.2.c.1. La ferita più grande in regione latero cervicale sx. Le incisure dell’epiglottide, secondo l’appellante, non presuppongono l’estrazione completa della lama, ma la sua estrazione limitata e parziale, indotta dalla reiterazione dei colpi inferti in rapida successione, contestualmente ai movimenti reattivi della vittima, allorché presentava la lama ancora infissa nel collo. Secondo la Corte, invece, le incisure dell’epiglottide erano derivate da pochi e limitati spostamenti del collo della vittima.

6.2.c.2. L’osso ioide. Secondo la Corte, l’incontro con l’osso ioide non consentì alla lama di procurare una ferita per tutta la lunghezza della lama. E invece, secondo l’appellante, l’osso ioide non offre resistenza e la lama era penetrata tutta.

6.2.c .3. L’impronta del manico del coltello. La Corte non ha aderito alla tesi del prof. Introna, secondo cui l’area ecchimotiva sottostante la ferita più grave sia derivata dall’urto della porzione prossimale del manico del coltello contro la cute e ciò perché i contorni non sono ben delineati come sarebbe se fosse vera la tesi dell’Introna. Secondo la Corte l’area ecchimotica aveva una prosecuzione anche nella zona sottostante la ferita e risulterebbe far parte di un’area ecchimotica più ampia e la causa della stessa non è quella

riconducibile al coltello che penetra per tutta la lunghezza della lama: il Perito Prof. Cingolani, invece, la riteneva espressione dell'entrata completa della lama.

6.2.c.4. La ferita più piccola in regione latero cervicale sx. Ha determinato un tramite con quella più grande nella quale s'è persa. Secondo la Corte, quel tramite era dimostrativo del tipo di reazione posto in essere dalla vittima. E invece entrambe le ferite della regione latero cervicale sx erano state prodotte da una lama impugnata nello stesso modo. Il coltello di cui al Rep. 36 è stato ritenuto non incompatibile con la lesione più grande, nonostante i dubbi dei periti.

7. La sentenza ha determinato erroneamente l'orario della morte. La Corte ha determinato l'orario della morte, senza considerare adeguatamente i dati scientifici emersi. Poiché il duodeno era vuoto, la Corte ha ritenuto che non fosse stato correttamente legato, come invece è avvenuto. Secondo l'appellante, l'orario della morte non si spingeva oltre le ore 22.50.

8. La sentenza è incorsa in errore nella valutazione delle orme plantari, perché il giudizio di inutilità per confronti positivi e di utilità per confronti negativi, formulato dai CC.TT. della Procura, può portare esclusivamente a un giudizio di esclusione certa in negativo; in positivo, al contrario, permetterà solo un giudizio di compatibilità ma mai di identità. Tale errore ha portato poi ad attribuire al Sollecito due impronte palmari.

L'analisi morfologica e dimensionale. La Polizia si è basata sui dati dimensionali, tralasciando quelli morfologici.

L'orma sul tappetino. Sebbene fosse utile solo per confronti negativi, l'orma sul tappetino è stata attribuita al Sollecito. L'orma sul tappetino è stata lasciata su una superficie, il tappetino, diversa da quella utilizzata per l'acquisizione dell'orma del Sollecito. L'impronta sul tappetino è stata rilasciata su sostanza ematica molto più fluida di quella della sostanza (inchiostro) usata per prendere l'impronta degli indagati. La Corte aveva effettuato una valutazione solo

dimensionale, limitandosi, per l'aspetto morfologico a "superficiali visioni d'insieme delle orme" e valutando solo due dei diversi elementi caratterizzanti il Sollecito, cioè l'inesistente appoggio del secondo dito per un lieve valgismo dell'alluce destro e inesistente appoggio della falange distale del primo dito. Tra il piede del Sollecito e l'orma sul tappetino esistevano molteplici differenze, secondo l'appellante: diversa ampiezza dell'appoggio del primo metatarso, diversa ampiezza di tutto l'avampiede e diversa posizione dell'apice dell'alluce, diversa inclinazione assiale dell'alluce rispetto al metatarso. La Corte si è concentrata sul mancato appoggio del secondo dito del piede dx del Sollecito e invece l'appoggio era individuabile sulla particella di imbrattamento ematico, considerata invece dalla Corte come parte dell'alluce. La misura dell'alluce operata dalla Scientifica era erronea perché individuava come punto di reperi un imbrattamento che non faceva parte del dato da misurare. Ciò è accaduto anche per l'ampiezza del metatarso.

La Corte si è fondata soprattutto sulla peculiarità e caratterizzazione dell'alluce di Raffaele e sulla larghezza dello stesso. E' vero che, anche per la Corte, la larghezza di 30 mm. dell'alluce del Sollecito contrasta con l'orma del tappetino, ma questo è accaduto perché nel calcolo s'è andati a ricadere in un punto non imbrattato. Secondo l'appellante, l'orma è invece compatibile col piede del Guede.

Quanto alle orme evidenziate dal Luminol, una di esse è stata erroneamente attribuita al Sollecito, secondo l'appellante. E invece, secondo la sentenza, i CC. TT. della Procura hanno operato la correzione prospettica e l'orma è lunga, quindi, non 215 mm. (quindi più corta del piede di Sollecito di 3 cm.), ma 245 mm., come hanno precisato il Dr. Rinaldi e l'Isp. Boemia all'udienza del 9.05.09. Ma i CC.TT. hanno sbagliato, secondo l'appellante, perché non erano stati adoperati nastri metrici fluorescenti, in violazione dei "Protocolli".

L'analisi morfologica. La Corte ha, erroneamente (secondo l'appellante) concluso per un'assoluta somiglianza morfologica tra l'orma ricavata con il Luminol e quella di Sollecito.

9. La sentenza ha tralasciato circostanze decisive emergenti dal traffico telefonico e dall'analisi dell'apparecchio telegonico di Meredith Kercher, che avrebbero escluso la responsabilità di Raffaele Sollecito. La sentenza ha tenuto conto dei soli risultati della Polizia Scientifica e non di quelli del CT del Sollecito Pelleri.

9.2. Il traffico telefonico dei cellulari di Meredith Kercher e la memoria del suo telefono inglese. Alle 20.56 del primo novembre vi è stata una chiamata alla famiglia dall'utenza inglese di Meredith, rimasta a livello di tentativo e non seguita da altre chiamate. Alle 21.58, sempre dall'utenza inglese di Meredith, è stato effettuato un tentativo di chiamata alla Segreteria telefonica al n. 901. Questa non poteva essere attribuita a Meredith. La chiamata delle 21.58 è dovuta, secondo l'appellante, al gesto frettoloso di qualcuno che aveva in mano un cellulare che non conosceva. La conferma, secondo l'appellante, l'abbiamo dalla chiamata delle 22 dall'utenza inglese di Meredith alla banca Abbey.

Secondo l'appellante, il dato era presente nella memoria del cellulare, mentre era assente nei tabulati Wind. Secondo l'appellante, è nell'intervallo tra la prima chiamata e quella delle 21,58 che è morta Meredith. La conferma, secondo l'appellante, l'abbiamo sull'utenza inglese di Meredith. In cui, alle ore 22.13, si registra una connessione GPRS. La connessione è localizzata nei pressi del luogo in cui sono stati trovati i telefoni, ma, per la Corte, invece si trovava a Via della Pergola, sebbene abbia riconosciuto che la cella 30064 fornisce copertura ottimale all'interno del Parco Sant'Angelo.

Secondo l'appellante, l'ipotesi più probabile (ma guarda un po' !) era che il delitto fosse iniziato con l'effrazione. Il "ladro" avrebbe preso i telefoni cellulari o prima di scontrarsi con Meredith o dopo l'omicidio.

9.3. Il traffico telefonico del cellulare di Raffaele Sollecito. La sentenza aveva enfatizzato la portata della tardiva ricezione dell'SMS inviato dal padre del Sollecito alle 23.14 del primo novembre 2007, pervenuto solo alle 6.02.59 del 2, ma questo, secondo l'appellante, era dovuto alla precarietà della rete cellulare Vodaphone all'interno dell'abitazione del Sollecito.

9.4. Il traffico telefonico cellulare di Amanda Knox. La Corte aveva sbagliato, secondo l'appellante, ad attribuire un significato negativo alla telefonata di Amanda diretta all'utenza inglese di Meredith il giorno 2 novembre, h. 12.07.12.

10. La sentenza impugnata ha dimenticato che sulla scena del delitto esistevano soltanto tracce di Rudi.

11. Il presunto concorso nel reato è smentito dagli atti (perché Sollecito e Rudi non si conoscevano e sono inattendibili Kokomani e Giofredi).

12. Il condizionamento dei media (!?)

13. La sentenza ha erroneamente stabilito che gli imputati avrebbero simulato il furto (?)

X)

NULLITA' DELLA SENTENZA DI CONDANNA 521, 522 e 604 comma 1 c.p.p., PER DIFETTO DI CORRELAZIONE CON L'IMPUTAZIONE CONTESTATA (in relazione ai due coltelli affermati dalla Corte).

XI)

LA CORTE HA CONDANNATO L'IMPUTATO IN ASSENZA DEL MOVENTE.

XII)

LA SENTENZA AVREBBE DOVUTO ASSOLVERE IL SOLLECITO PER MANCANZA DI PROVA DELLA RESPONSABILITA' PENALE DELL'IMPUTATO OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO.

XIII)

LA SENTENZA E' INCORSA IN ERRORE RAVVISANDO
L'AGGRAVANTE DELLA VIOLENZA SESSUALE.

XIV)

INSUSSISTENZA DEI REATI DI PORTO INGIUSTIFICATO DI
COLTELLO, DI SIMULAZIONE DEL REATO E DI FURTO DEI
TELEFONI CELLULARI.

XV)

IN ESTREMO SUBORDINE, RIDUZIONE DELLA PENA INFLITTA PER
L'OMICIDIO.

XVI)

SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA SOSPENSIONE DELLA
PROVVISORIA ESECUZIONE DELLA PROVVISORIA.

MOTIVI NUOVI EX ART. 585, 4° comma c.p.p. E CONTESTUALE RICHIESTA
DI RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE EX ART.
603 C.P.P.

(depositati l'8.11.2010)

La difesa Sollecito ribadisce le richieste di rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale già formulata nell'appello, cioè:

- 1) Perizia genetica
- 2) Perizia medico-legale
- 3) Perizia audiometrica
- 4) Perizia informatica
- 5) Perizia genetica sulla federa
- 6) Assunzione delle testimonianze di Mario Giuseppe Alessi, Marco Castelluccio, Ciprian Trinca, Antonio De Cesare, Rita Pucciarini e Giorgio Brughini

CHIEDE POI:

- A) Assunzione della testimonianza di Mandarini Mauro (Discoteca Gradisca) e Arturo Ciasullo (Direttore SIAE);
- B) Assunzione della testimonianza di Bevilacqua Massimiliano, Ini Gaetano e Ini Rosa;
- C) Assunzione della testimonianza del CT informatico Dr. Antonio D'Ambrosio
- D) Acquisizione CT a firma D'Ambrosio
- E) Acquisizione della Attestazione SIAE a firma di Arturo Ciasullo
- F) Disporre l'esibizione o il sequestro del manoscritto a firma Alessi e altri, in possesso dell'Avv. Laura Ferraboschi, del Foro di Parma
- G) Perizia in merito alle modalità con cui sarebbe stata lanciata la pietra contro Filomena Romanelli, e in particolare se tale lancio possa essere avvenuto dall'interno della stanza.

La difesa allega n. 16 documenti.

